

Commento al

DECRETO MIUR 03.11.2017, N. 195

*Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti
in Alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della
normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro agli studenti in regime di Alternanza scuola-lavoro.*

(G.U. 21.12.2017, n. 297)

di Agostino Miele

Il decreto N. 195/2017 è un documento costituito da una formula iniziale e sette articoli che disciplinano: modalità di svolgimento dei percorsi; diritti e doveri degli studenti; disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; istituzione di Commissioni territoriali per l'Alternanza.

Formula iniziale

Vengono richiamati tutti i riferimenti normativi che sono alla base del Regolamento.

Art. 1 - Finalità

Il regolamento che definisce la **Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza scuola-lavoro** e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di Alternanza scuola-lavoro.

Art. 2 - Destinatari

Il regolamento si applica agli:

- ❖ studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di Alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi
- ❖ studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di Alternanza.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'Alternanza

L'art.3 del Regolamento dei diritti e dei doveri degli studenti coinvolti nell'Alternanza scuola-lavoro stabilisce le modalità di svolgimento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro.

I percorsi di Alternanza sono inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto Educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le attività di Alternanza possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica stabilite nella scuola, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata.

Il percorso di Alternanza può essere realizzato anche all'estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia.

La durata delle attività giornaliere svolte in regime di Alternanza non può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in Alternanza, anche avvalendosi di quanto assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della Legge n. 107/2015, che stabilisce quanto segue: *"Per le finalità di cui ai*

commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11".

Art. 4 - Diritti e doveri degli studenti

Il patto educativo di corresponsabilità, previsto dall'articolo 5-bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti (decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249), definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di Alternanza.

Negli Istituti Tecnici e Professionali, la durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, è di almeno 400 ore, mentre nei Licei la durata complessiva è di almeno 200 ore nel triennio. L'attività di Alternanza scuola-lavoro è una attività obbligatoria che coinvolge tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie II grado. Per la validità del percorso di Alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

Gli studenti impegnati nei percorsi di Alternanza hanno diritto:

- ❖ a un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata;
- ❖ a una formazione coerente con l'indirizzo di studio seguito;
- ❖ a una formazione che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
- ❖ a un'ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese, sugli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo;
- ❖ al **supporto** di un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e di un tutor della struttura ospitante;
- ❖ a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor al termine delle attività;
- ❖ al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze acquisite sono certificate dall'istituzione scolastica;
- ❖ ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di Alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione.

Gli studenti, durante i periodi di Alternanza, hanno il dovere di:

- ❖ rispettare le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di Alternanza;
- ❖ rispettare il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza;
- ❖ garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curriculum scolastico;
- ❖ rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- ❖ ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in Alternanza;
- ❖ relazionare al termine dell'attività di Alternanza in merito all'esperienza svolta con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.

I provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione dei doveri durante la frequenza dei percorsi in Alternanza sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste:

- ❖ dallo statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98)
- ❖ dal regolamento di istituto

Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti disciplinari possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro trenta giorni, all'istituzione scolastica di appartenenza.

Per gli studenti con disabilità i percorsi di Alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro. Ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera e) del decreto legislativo 66/17 – Inclusione scolastica studenti con disabilità – il Piano Educativo Individualizzato (PEI) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'Alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

Art. 5 - Salute e sicurezza

L'articolo 2 comma 1 del D.lgs n. 81/2008 equipara lo status degli studenti a quello dei lavoratori: *“Al lavoratore (...) è equiparato: (...) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di Alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione (...).”*

Gli studenti ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una **formazione** generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante. La formazione generale è a cura delle istituzioni scolastiche. La formazione specifica è a cura dei soggetti ospitanti. I costi per la formazione generale sono a carico delle istituzioni scolastiche. I costi per la formazione specifica sono a carico delle strutture ospitanti. Per ridurre i costi per la formazione specifica a carico delle strutture ospitanti possono essere:

- ❖ nella convenzione stipulata tra strutture ospitanti e istituzioni scolastiche individuate e determinate forme di collaborazione integrazione e compartecipazione finanziaria;
- ❖ stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221;

❖ svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128.

Il **numero di studenti** ammessi in una struttura è determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante. In particolare i rapporti studenti/tutor della struttura ospitante sono i seguenti:

- ❖ non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto,
- ❖ non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio,
- ❖ non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

Agli studenti è garantita la **sorveglianza sanitaria, a norma dell'articolo 42 del D.lgs 81/20018**, nei casi previsti dalla normativa vigente, a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

Gli studenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sono **assicurati presso l'INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica e senza oneri a carico degli studenti e delle loro famiglie. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'Alternanza.

Art. 6 - Commissioni territoriali per l'Alternanza scuola-lavoro

Presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituita la **Commissione territoriale per l'Alternanza scuola-lavoro**, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento sul territorio regionale.

La commissione è presieduta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed è composta

- ❖ da tre studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti;
- ❖ da due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell'ufficio scolastico regionale e un genitore, designati dal dirigente dell'USR.

La commissione resta in carica per due anni scolastici.

Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono presentare reclamo all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme presenti nella "Carta dei diritti e dei doveri". Le violazioni possono essere:

- ❖ commesse in occasione dell'organizzazione dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro;
- ❖ presenti nelle disposizioni adottate dalle istituzioni scolastiche che siano in contrasto con la "Carta dei diritti e dei doveri".

Il dirigente dell'USR, o suo delegato avvalendosi dell'istruttoria svolta dalla commissione, decide sul reclamo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.

La commissione effettua l'attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati.

Art. 7 - Disposizioni transitorie

L'articolo stabilisce che sono fatti salvi, ai fini curricolari, gli effetti prodotti dai percorsi di Alternanza scuola-lavoro svolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107.